



# PROVINCIA DI FROSINONE

## CONSIGLIO PROVINCIALE

### DELIBERAZIONE N. 43/2015

---

**OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE PER L'ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DI GARE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEI COMUNI NON CAPOLUOGO ED EVENTUALI ALTRI ENTI - ISTITUZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

---

L'anno 2015 addì 28 del mese di Dicembre, alle ore 11,40 e seguenti, a seguito di avviso comunicato a tutti i Consiglieri Provinciali a norma di legge e di statuto, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale di Frosinone, in sessione straordinaria, seduta di 1a convocazione.

			Pres.	Ass.
1	POMPEO ANTONIO	Presidente della Provincia	P	
2	ALFIERI DOMENICO	Consigliere Provinciale	P	
3	AMATA ANDREA	Consigliere Provinciale	P	
4	BERNARDINI GIANNI	Consigliere Provinciale	P	
5	CAPERNA GERMANO	Consigliere Provinciale	P	
6	CINELLI ANTONIO	Consigliere Provinciale		A
7	D'AMBROSIO ALESSANDRO	Consigliere Provinciale	P	
8	DI CARLO VITTORIO	Consigliere Provinciale		A
9	MAGLIOCCHETTI DANILO	Consigliere Provinciale	P	
10	MIGNANELLI MASSIMILIANO	Consigliere Provinciale	P	
11	QUADRINI GIANLUCA	Consigliere Provinciale		A
12	QUADRINI MASSIMILIANO	Consigliere Provinciale	P	
13	VELARDOCCHIA ANDREA	Consigliere Provinciale	P	

Presenti n.10

Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Marini Adriano.

Il Dott. Magliocchetti Danilo, nella sua qualità di Consigliere delegato alla Presidenza del Consiglio, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti per rendere valida la seduta, sulla base dell'appello effettuato dal Segretario Generale, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Il Consigliere Magliocchetti legge il dispositivo della proposta di deliberazione in oggetto.

Si dà atto, che durante la lettura, si allontana il Consigliere Alfieri. Presenti n. 9.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### Premesso che

- l'art.13 della legge 13 agosto 2010, n.136, “ Piano straordinario contro le mafie" ha promosso l'istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per assicurare trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici e per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- il successivo D.P.C.M. del 30 giugno 2011 ha definito le funzioni della S.U.A. prevedendo la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrale di committenza con affidamento delle funzioni di stazioni appaltanti ai servizi integrati SIT' o alle province con il coinvolgimento delle prefetture;
- con la legge 56 del 7 aprile 2014 si è proceduto al riordino delle Province, che diventano enti territoriali di area vasta individuando, con il comma 85 dell'art. 1 le funzioni fondamentali tra cui *d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*; ribadendo quanto riportato all'art. 19, comma 1, lett. I) del d.lgs. N. 267/2000 che annoverava tra le funzioni delle Province quella di “raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”;
- con il comma 88 sempre dell'art. 1, ha stabilito che *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive."*
- l'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti, D.Lgs. 12.04.2006, n 163, stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
- la Provincia di Frosinone, può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti, le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;
- il comma 3 bis dell'art. 33 del Codice dei Contratti, introdotto dall'art. 23, comma 4 L. 214/2011, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla I. n. 89/2014, stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;

- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1 del D.L. 90/2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione del citato comma 3 bis dell'art 33 del D.Lgs. 163/2006 si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015; con l'eccezione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- l' Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) non rilascia il Codice identificativo gara (C.i.g.) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.";
- la novella del comma 3 bis del Codice dei contratti, ha reso obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo di provincia che intendano acquisire lavori, forniture e servizi, il ricorso a soggetti aggregatori, tra cui le Province che operano in qualità di stazioni uniche appaltanti ai sensi dell'art. 1, comma 88, I. 56/2014;
- in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione aggregata è peraltro previsto che l'A.N.A.C. non rilasci ai Comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (C.i.g.), impedendo, in tal modo, agli stessi la possibilità di bandire o avviare singole procedure autonome per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- l'obbligo di gestione centralizzata da parte dei Comuni non capoluogo può dunque essere assolto assegnando alle Province le funzioni di Stazione Unica Appaltante, giusto il combinato disposto dell'art. 33, del Codice dei contratti e dell'art. 1 - comma 88 della L. n. 56/2014.

### **Considerato che**

- lo strumento della Stazione Unica Appaltante è strategico per perseguire alcuni importanti risultati:
  - o una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisca a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
  - o la disponibilità di una struttura altamente qualificata che consenta una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permetta, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
  - o il modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
  - o la costituzione di un'unica centrale di committenza e degli appalti è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente

nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

- o la personalizzazione dell'attività amministrativa nel delicato settore degli appalti pubblici, in modo da fornire un valido strumento di tutela agli Enti locali contro pressioni e condizionamenti e da ottimizzare, per tale via, l'attività di prevenzione e contrasto di infiltrazioni criminose anche in relazione alla legge 190/2012".

#### **Dato atto che**

- per dare attuazione al combinato disposto dell'art. 33, del Codice dei contratti e dell'art. 1 - comma 88 della L. n. 56/2014 si è provveduto a predisporre uno schema di regolamento interno per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante che la Provincia di Frosinone intende costituire e lo schema di convenzione da sottoporre a ciascun Ente che intenderà aderire al servizio, nel quale vengono disciplinati tutti gli aspetti operativi del nuovo servizio proposto. I due documenti sono allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **Precisato che**

- il servizio che un comune intenderà chiedere sarà a titolo oneroso con costi a carico dello stesso Ente aderente nelle entità di quanto riportato nello schema di convenzione. La gestione della S.U.A. PROV FR sarà affidata alla competenza del Servizio Gare e Appalti.

#### **Ravvisata**

- l'opportunità di accogliere la proposta del Presidente e di procedere, pertanto ad istituire presso la Provincia di Frosinone una Stazione Unica Appaltante al servizio dei Comuni non capoluogo e di tutti gli altri Enti soggetti alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 163/2006;

#### **Vista**

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e in particolare l'art.1 - comma 55 che stabilisce le funzioni del Consiglio.
- Vista la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*".
- Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
- Il D.Lgs. n. 163/2006.
- Lo Statuto della Provincia di Frosinone, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1 del 16.01.2015

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

il Dirigente del servizio interessato, Ing. Antonio Trento ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sulla scorta della votazione, resa in forma palese per alzata di mano che ha conseguito il seguente risultato:

Presenti n. 9  
Votanti n. 9  
Favorevoli n. 9

### **DELIBERA**

- 1) di istituire, per quanto meglio espresso in narrativa, in ottemperanza a quanto disposto dall' art.13 della L. n. 136/2010, presso la Provincia di Frosinone la Stazione Unica Appaltante, denominata "S.U.A. PROV FR" al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti locali che volessero aderire, per appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006.
- 2) Di approvare lo schema di Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante istituita della Provincia di Frosinone, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoporre a ciascun Ente che aderirà al servizio, con cui vengono disciplinati tutti gli aspetti operativi del nuovo servizio.
- 4) Di dare atto che il servizio è a titolo oneroso come da tariffe riportate nello schema di convenzione
- 5) Di dare atto che l'eventuale modifica/aggiornamento delle tariffe per l'adesione sarà oggetto di apposito Decreto Deliberativo del Presidente.
- 6) Di dare atto che le somme introitate con attivazione del servizio, saranno allocate in un apposito capitolo del bilancio e andranno a costituire un fondo per il funzionamento della stessa Stazione Unica Appaltante.
- 7) Di individuare il Servizio Gare e Appalti, quale Servizio a cui farà capo la S.U.A. PROV. FR..

Dopodiché,

### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha riportato il seguente risultato:

Presenti n. 9  
Votanti n. 9  
Favorevoli n. 9

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la normativa che prevede l'impossibilità, per i Comuni non capoluogo di Provincia, di procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

Il Consigliere delegato alla Presidenza

MAGLIOCCHETTI DANILO

Il Segretario Generale

MARINI ADRIANO

---

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio on line della Provincia, ai sensi dell'art. 32, della L. 69 del 18.06.2009, il \_\_\_\_\_, ove rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

Frosinone, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Si dichiara che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000.

Il Segretario Generale

Frosinone, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. N. 267/2000.

Il Segretario Generale

Frosinone, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

**ORIGINALE**

---